

CRISI DEL RAPPORTO, CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO E MISURA
DEL RIMEDIO. PER UNA RILETTURA RIMEDIALE DELLA RISOLUZIONE
PER INADEMPIMENTO NEL CONVEGNO IN ONORE DI ROSALBA ALESSI

Anna Bettoni *

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Dagli studi di Rosalba Alessi al problema dei rimedi – 3. Che cosa significa pensare per rimedi – 4. Effettività, adeguatezza e misura del rimedio – 5. La risoluzione come rimedio caducatorio e come soglia del rapporto – 6. Diritto comune, diritto europeo e diritti settoriali – 7. Il tempo intermedio della crisi: tolleranza, sospensione, adempimento parziale – 8. Buona fede, proporzionalità e conservazione – 9. Sopravvenienze, rinegoziazione e adattamento – 10. Autonomia privata, disponibilità ed esclusività dei rimedi. – 11. Rimedi unilaterali e stragiudizialità – 12. La crisi d'impresa e il limite della funzione rimediale. – 13. Conclusioni: gli studi di Rosalba Alessi e la risoluzione nel sistema dei rimedi.

1. – Gli articoli originati dalle relazioni tenute a Palermo il 3 ottobre 2025 in occasione dell'incontro di studi su «Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto» costituiscono, in realtà, una sorta di seconda raccolta di scritti in onore di Rosalba Alessi ¹. Rispetto al *Liber amicorum*, inevitabilmente segnato dall'ampiezza e dalla varietà dei temi, essi presentano un tratto unitario più marcato: tornano, a circa quarant'anni di distanza, su uno scritto della Festeggiata, dal quale l'incontro di studi riprende certamente, all'evidenza, il titolo e così, nella sostanza, anche il nucleo problematico ².

Da questa scelta discende una precisa esigenza di metodo. Quelle cento pagine non possono essere lette soltanto come un nuovo e più attento omaggio accademico né come una semplice successione ordinata di contributi dedicati a singoli profili della disciplina risolutoria.

Quel titolo, per quanto non sia propriamente un ossimoro, evoca tuttavia una dinamica intrinsecamente dialettica: in ogni caso, proprio perché riprende

* Contrattista di Diritto privato, Università degli Studi della Tuscia.

¹ Gli scritti sono pubblicati in *Jus civ.*, 2026, 136-235.

² R. Alessi, *Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto*, in *Riv. critica dir. priv.*, 1984, 64 s.



letteralmente il titolo di uno scritto di Rosalba Alessi, assume piuttosto il valore di un richiamo metodologico: orienta la riflessione verso una lettura della risoluzione come parte di un più ampio sistema di rimedi, nel quale lo scioglimento del vincolo si confronta con le tecniche dirette a conservarlo, correggerlo, sospenderne l'attuazione o adattarne l'assetto ³.

In altri termini, il problema non è più soltanto comprendere quando il contratto debba essere conservato o sciolto. A tal stregua, il punto di rilevanza ermeneutica si concentra sul rimedio adeguato alla crisi concreta del rapporto, imponendo di valorizzare innanzitutto la sua *ratio* pratica, che richiede in primo luogo di valutare secondo quale misura debba essere selezionato ⁴.

In questa prospettiva, quello scritto del 1983 assume dunque funzione di asse teorico che consente di sottrarre il linguaggio dei rimedi a un uso generico. Il rimedio non è un nome nuovo per indicare qualsiasi conseguenza giuridica utile; è una categoria che deve essere controllata nella sua struttura, nella sua funzione e nel suo rapporto con l'interesse tutelato ⁵.

La scelta di muovere da una teoria dei rimedi non attenua, ma rafforza, il riferimento alla risoluzione. Se infatti la risoluzione è un rimedio contro l'inadempimento, essa va osservata non solo dal lato dell'effetto estintivo, ma anche dal lato dell'interesse che protegge, della funzione che svolge, delle condizioni del suo esercizio e dei limiti che ne impediscono un uso eccessivo, ineffettivo o contrario al rapporto che intende governare ⁶.

2. – Nel contenuto letterale di «Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto» si colgono, da un lato, il richiamo al rimedio che scioglie il vincolo a fronte dell'inadempimento e, dall'altro, il riferimento alle tecniche che consentono alla crisi del rapporto di non risolversi necessariamente nella sua caducazione. La perdurante attualità del tema risiede proprio

³ Sul riferimento allo scritto di Rosalba Alessi come premessa del discorso, v., in particolare, F. Addis, *Misure dilatorie, «preparazione» della risoluzione e «recupero» del rapporto sinallagmatico nel canone di Rosalba Alessi*, in *Jus civ.*, 2026, 188.

⁴ Per una lettura dell'evoluzione rimediale nel solco dell'insegnamento di Rosalba Alessi, cfr. M. Maggiolo, *Risoluzione per inadempimento e crisi d'impresa*, in *Jus civ.*, 2026, 234.

⁵ V. Scalisi, *Lineamenti di una teoria assiologica dei rimedi giuridici*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 1045 s.

⁶ Sulla risoluzione come rimedio contro l'inadempimento e sulla centralità della non scarsa importanza, cfr. L. Bertino, *La proporzionalità dei rimedi contro l'inadempimento del contratto*, in *Contr. e Imp.*, 2013, 1055 s.

in questo intreccio, che supera la facile semplificazione dell'alternativa secca tra scioglimento e conservazione ⁷.

Il titolo dello scritto di Rosalba Alessi non invita a scegliere astrattamente per la conservazione contro la risoluzione. Invita, piuttosto, a collocare la risoluzione entro una sequenza più articolata, nella quale il rapporto attraversa fasi diverse: la fisiologia dell'esecuzione, l'incrinatura prodotta dall'inadempimento o dalla sopravvenienza, la sospensione, il tentativo di recupero, la graduazione della reazione, e soltanto alla fine, ove occorra, lo scioglimento ⁸.

In questo senso, lo studio di Rosalba Alessi consente di evitare una lettura puramente statica della risoluzione, la quale non coincide soltanto con il momento in cui il vincolo viene meno. Essa segnala anche il punto al quale il diritto giunge dopo avere valutato se il rapporto possa ancora essere corretto, conservato o riequilibrato. Prima dell'effetto caducatorio vi è dunque un tempo giuridico e in quel tempo opera la logica rimediale ⁹.

Le pagine raccolte su *Jus civile* mostrano questa pluralità di accessi al problema: la contaminazione delle fonti, il rapporto tra pratiche scorrette e rimedi individuali, la vendita di consumo, la tolleranza, le eccezioni dilatorie, l'adempimento parziale, l'autonomia privata, la buona fede, la rinegoziazione e la crisi d'impresa ¹⁰. Questa pluralità non è dispersione: essa suggerisce, anzi, che la risoluzione non può più essere spiegata soltanto mediante la sequenza fattispecie-effetto. Il suo funzionamento dipende dall'ambiente normativo in cui si colloca, dagli interessi che deve proteggere, dall'effettività della tutela, dalla proporzione della reazione, dalla disponibilità del rimedio, dal tempo del rapporto e dalla possibilità di evitare uno scioglimento prematuro o, al contrario, una conservazione irragionevole ¹¹.

⁷ Per l'attualità della contrapposizione tra tecniche risolutive e tecniche manutentive, cfr. ancora Maggiolo, *Risoluzione per inadempimento e crisi d'impresa*, cit., 234.

⁸ Per il lessico della «fase sospensiva» della relazione sinallagmatica nell'eccezione *ex art.* 1461 c.c., cfr. Addis, *Misure dilatorie*, cit., 195.

⁹ Sul rapporto fra conservazione del contratto e ruolo della buona fede, cfr. M. Astone, *Inadempimento, conservazione del contratto e ruolo della buona fede*, in *Jus civ.*, 2026, 217 s.

¹⁰ G. Vettori, *La contaminazione delle Fonti. Introduzione al convegno in onore di Rosalba Alessi*, in *Jus civ.*, 2026, 136 s.; C. Camardi, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi contrattuali. Note critiche*, ivi, 142 s.; G. De Cristofaro, *La risoluzione della (rectius: il recesso dalla) vendita mobiliare b-to-c per "difetto di conformità al contratto"*, ivi, 162 s.

¹¹ S. Monticelli, *Conservazione del contratto e cooperazione del creditore: dal canone di buona fede alle "misure di tolleranza"*, in *Jus civ.*, 2026, 177 s.; M. Trimarchi, *Adempimento parziale e manteni-*

3. – Pensare la risoluzione in chiave rimediale richiede, anzitutto, di chiarire che cosa s'intenda per rimedio. La teoria classica tendeva a concepire i rimedi come strumenti succedanei, chiamati a reintegrare un diritto soggettivo leso o un obbligo rimasto inadempito. In questa impostazione, il rimedio segue il diritto, ne presuppone la lesione e opera in funzione prevalentemente satisfattiva¹².

La prospettiva contemporanea ha però mostrato che questa rappresentazione è parziale. Il rimedio può intervenire anche rispetto a interessi che non passano sempre attraverso lo schema ordinante del diritto soggettivo; può collegarsi a interessi efficaci, rilevanti o anche soltanto meritevoli di tutela; può quindi collocarsi nel processo di emersione e realizzazione degli interessi giuridici¹³.

Questa apertura non autorizza, tuttavia, a trasformare ogni tecnica giuridica in rimedio. Il punto più rilevante di questa impostazione sta proprio nel controllo della categoria. Non sono rimedi, in senso proprio, i dispositivi che si limitano a riorganizzare la fattispecie o a rimodellarne il profilo funzionale: il rimedio ha una propria specificità, perché opera come effetto-secondo rispetto a un interesse già giuridicamente protetto e rimasto inattuato¹⁴.

La nozione di effetto-secondo è decisiva anche per la risoluzione. La risoluzione non fonda l'interesse del creditore alla prestazione, né crea il rapporto sinallagmatico. Interviene quando l'interesse originariamente protetto dal contratto non si è realizzato secondo il programma dovuto e occorre stabilire se la reazione più adeguata sia l'esecuzione, la sospensione, la riduzione, la riparazione, la rinegoziazione, il risarcimento o lo scioglimento¹⁵.

La teoria assiologica dei rimedi, dunque, non spinge verso il rimedialismo indistinto; al contrario, impone di domandarsi quale interesse sia rimasto inattuato, quale bisogno di tutela ne derivi, quale strumento sia idoneo a soddisfarlo e quali limiti impediscano al rimedio di eccedere la propria funzione. La

mento del contratto, ivi, 200 s.; G. Di Rosa, *Autonomia privata e rimedio risolutivo*, ivi, 207 s.

¹² Sulla teoria classica o *standard* dei rimedi giuridici, cfr. Scalisi, cit., 1046.

¹³ Sul passaggio dall'interesse efficace a quello rilevante o meritevole di tutela, cfr. Scalisi, cit., 1047-1049.

¹⁴ Sul rimedio come effetto-secondo e sulla distinzione rispetto ai dispositivi di riorganizzazione strutturale o funzionale della fattispecie, cfr. Scalisi, cit., 1051-1053.

¹⁵ Sulla funzione mediatrice del rimedio nel processo di realizzazione degli interessi giuridici, cfr. Scalisi, cit., 1056-1057.

risoluzione diventa così un caso paradigmatico: essa è un rimedio forte, ma proprio per questo deve essere misurato ¹⁶.

In questa direzione si colloca anche il confronto tra dogmatica dei diritti e dogmatica dei rimedi. Una ricostruzione comparatistica ha mostrato che l'opposizione tra *ubi ius ibi remedium* e *ubi remedium ibi ius* non può essere ridotta a una contrapposizione scolastica tra *civil law* e *common law*. Essa segnala piuttosto due modi diversi di organizzare le risposte dell'ordinamento al caso concreto ¹⁷.

La prospettiva rimediale è dunque utile solo se resta metodo e non *slogan*. Essa non sostituisce la dogmatica perché, in realtà, la costringe a verificare continuamente il proprio rendimento pratico. Una categoria rimane scientificamente utile quando consente di distinguere, ordinare e controllare; diventa invece pericolosa quando pretende di assorbire ogni differenza sotto una parola capace di spiegare tutto e, proprio per questo, di non spiegare più nulla.

Applicata alla risoluzione, questa cautela impedisce di qualificare come rimedio qualsiasi meccanismo che produca un effetto utile sul rapporto. La clausola di rinegoziazione, il dovere informativo, la nullità di protezione, la sospensione dell'adempimento e lo scioglimento del vincolo non sono identici. Possono cooperare nella gestione della crisi: ciascuno, tuttavia, opera con presupposti, struttura e funzione differenti.

La risoluzione resta allora un rimedio specifico ma non isolato. Essa si confronta con rimedi soddisfattivi, risarcitori, restitutori, manutentivi e adattativi. Il suo significato dipende anche dal confronto con ciò che avrebbe potuto evitarla o sostituirla. Solo così la teoria dei rimedi evita di ridursi a tassonomia e diventa criterio di lettura della dinamica contrattuale.

La risoluzione, osservata da questo punto di vista, non appartiene soltanto al catalogo dei diritti potestativi o delle azioni. Essa è un modo attraverso il quale l'ordinamento decide come reagire alla frustrazione dell'interesse alla prestazione e alla rottura della reciprocità. Il problema non consiste più soltanto nell'accertare se il creditore abbia titolo alla risoluzione. Occorre valutare, invero, se lo scioglimento del vincolo rappresenti, in concreto, il rimedio più adeguato alla crisi del rapporto ¹⁸.

¹⁶ Sul rischio di un uso ipertrofico o ideologico del linguaggio dei rimedi, cfr. Scalisi, cit., 1051.

¹⁷ G. Smorto, *Sul significato di "rimedi"*, in *Europa dir. priv.*, 2014, 159 s.

¹⁸ Sulla distinzione tra modelli teorici e regole operative nella prospettiva rimediale, cfr. Smorto,

4. – La prospettiva rimediale conduce naturalmente al tema dell'effettività, che non è un ornamento linguistico del sistema, ma il criterio attraverso il quale la tutela viene misurata rispetto al bisogno concreto ¹⁹. Un rimedio formalmente disponibile può essere ineffettivo; un rimedio astrattamente corretto può essere inadeguato; un rimedio troppo forte può diventare sproporzionato ²⁰.

In questa prospettiva, il diritto al rimedio effettivo viene collocato nel quadro della complessità postmoderna, della pluralità delle fonti e della sensibilità per le differenze. Il rimedio effettivo non è il rimedio unico; è il rimedio capace di rispondere alla situazione concreta senza ridurre la pluralità degli interessi a una misura astratta e indifferenziata ²¹.

Da altra angolatura, è stato avvertito che il rimedio è soltanto uno strumento e non rappresenta un valore. Questa affermazione è essenziale per evitare che la conservazione del contratto, la risoluzione, la rinegoziazione o il risarcimento vengano trasformati in valori autonomi. Il valore sta nell'interesse giuridicamente rilevante e nella sua adeguata realizzazione; il rimedio ne è la tecnica di tutela ²².

Il «giusto rimedio» non è, perciò, quello dogmaticamente più elegante, ma quello più adeguato alla fattispecie concreta. La misura della tutela richiede di individuare gli interessi coinvolti, verificarne la meritevolezza, bilanciarli nel sistema e scegliere la tecnica più appropriata. La risoluzione non sfugge a questo metodo: essa non è giusta perché prevista ma perché proporzionata alla crisi che intende risolvere ²³.

La proporzionalità si colloca precisamente in questo punto. Essa impedisce che la risoluzione sia invocata per reazioni eccessive rispetto all'inadempimento; ma impedisce anche che la conservazione del contratto sia imposta quando il sacrificio della parte fedele eccede l'interesse alla stabilità del vincolo. Propor-

Sul significato di "rimedi", cit., spec. 159 s.

¹⁹ Sull'effettività quale criterio idoneo a potenziare la funzione ermeneutica e a individuare i rimedi più adeguati alla lesione cfr. G. Vettori, *Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto privato europeo*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 672.

²⁰ Vettori, *Il diritto ad un rimedio effettivo*, cit., 667 s.

²¹ Sul pensiero postmoderno, la complessità e la sensibilità per le differenze cfr. Vettori, op. ult. cit., 667-668.

²² P. Perlingieri, *Il «giusto rimedio» nel diritto civile*, in *Il giusto processo civile*, 2011, 3 s.

²³ Sulla necessità di parametrare la scelta del rimedio alle peculiarità del caso concreto v. Perlingieri, *Il «giusto rimedio» nel diritto civile*, cit., 4-5.

zionalità significa corretta misura della reazione ²⁴.

Il rapporto tra effettività e proporzionalità mostra che la crisi del contratto non può essere governata mediante automatismi. La stessa non scarsa importanza dell'inadempimento ²⁵, lungi dall'essere una soglia meramente quantitativa, obbliga a considerare l'economia del rapporto, la funzione della prestazione, la permanenza dell'interesse creditorio e l'eventuale utilità residua ²⁶.

Da qui discende la centralità della parola «misura». Essa non va intesa come ricorrenza lessicale dei contributi, ma come categoria interpretativa capace di collegarli: misura dell'interesse leso, dell'utilità residua, della gravità dell'inadempimento, della proporzione del rifiuto, della tolleranza, della disponibilità del rimedio e dell'interferenza tra regole comuni e discipline speciali ²⁷.

La misura, inoltre, non coincide con la moderazione. Talora il rimedio proporzionato è un rimedio energico, perché soltanto una reazione forte può impedire che l'interesse protetto resti privo di effettiva tutela. In altri casi, invece, il medesimo rimedio risulta eccessivo, perché l'interesse residuo può essere soddisfatto con strumenti meno distruttivi. La proporzionalità non attenua sempre il rimedio; lo calibra.

Il diritto al rimedio effettivo e il giusto rimedio convergono proprio su questa esigenza di calibrazione. L'effettività domanda che la tutela non resti nominale; la giustizia del rimedio domanda che la tutela non ecceda la situazione concreta. La risoluzione si colloca al punto di incrocio tra queste due esigenze, perché scioglie il rapporto solo quando la prosecuzione non garantisce più una tutela adeguata.

In questa prospettiva si comprende perché la risoluzione non possa essere pensata come automatismo sanzionatorio. L'inadempimento non è solo il fatto che apre la porta al rimedio; è il fatto da valutare in relazione all'interesse contrattuale, alla sua funzione, alla sua intensità e alla possibilità che il rapporto continui a produrre utilità giuridicamente apprezzabili.

²⁴ Bertino, *La proporzionalità dei rimedi*, cit., spec. §§ 5-7.

²⁵ Sul rapporto tra proporzionalità, giudizio di gravità e patti relativi alla gravità dell'inadempimento cfr. Bertino, cit.

²⁶ Sul giudizio di gravità e sulla sua relazione con il principio di proporzionalità, cfr. Bertino, cit., 1055 s.

²⁷ Per un uso della proporzionalità e dell'effettività come criteri operativi nel diritto dei consumi, cfr. Vettori, *La contaminazione delle Fonti*, cit., 138.

5. – La risoluzione è tradizionalmente descritta come rimedio caducatorio. Scioglie il vincolo, libera le parti dalle prestazioni future, apre il problema delle restituzioni e, nei contratti di durata, impone di distinguere gli effetti già consumati da quelli non ancora realizzati. Questa descrizione è corretta, ma insufficiente. Essa fotografa il risultato, non il percorso che conduce a quel risultato ²⁸.

Considerata in chiave rimediale, la risoluzione è il punto in cui il diritto accerta che l'interesse alla permanenza del rapporto non merita più di prevalere sull'interesse della parte fedele a liberarsi dal vincolo. È dunque una soglia: non un epilogo meccanico, ma il momento in cui viene decisa la sorte del rapporto alla luce dell'inadempimento, della sua gravità, del comportamento delle parti e delle utilità ancora conseguibili ²⁹.

Questa soglia non è fissa. Può arretrare quando il legislatore speciale agevola lo scioglimento; può avanzare quando impone rimedi ripristinatori, garanzie, sospensioni o adattamenti; può essere rimessa, entro certi limiti, alla programmazione privata; può essere controllata dalla buona fede; può essere deformata dalle esigenze collettive della crisi d'impresa ³⁰.

La vendita di consumo è un esempio evidente di questa mobilità. La risoluzione per difetto di conformità, o più precisamente il recesso dal contratto, si colloca nel diritto speciale dei consumatori ma dialoga con il diritto generale dell'inadempimento. La sua tecnica di esercizio è stragiudiziale, mentre la sua rilevanza è sistematica perché incide sul rapporto tra rimedi consumeristici e categorie civilistiche ³¹.

Anche la disciplina delle pratiche commerciali scorrette sposta la soglia del rimedio. Quando la riduzione del prezzo o la risoluzione vengono collegate alla lesione dell'autodeterminazione del consumatore e alla scorrettezza del comportamento professionale, il rimedio civilistico viene proiettato fuori dal suo tradizionale terreno sinallagmatico. Non scompare la sua struttura, ma muta la

²⁸ Sul processo storico di emersione della risoluzione quale figura di parte generale del contratto, cfr. G. Benedetti, *La categoria generale del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1991, 661 s.

²⁹ La risoluzione come soglia della crisi del rapporto è una costruzione interpretativa del presente scritto, sviluppata a partire dallo studio di Alessi, *Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto*, cit., 64 s.

³⁰ Sul rapporto tra diritto comune e diritti settoriali nella disciplina della risoluzione per inadempimento, cfr. Maggiolo, cit., 228-229.

³¹ De Cristofaro, *La risoluzione della* (rectius: *il recesso dalla*) *vendita mobiliare b-to-c per "difetto di conformità al contratto"*, cit., 162 s.

funzione che esso è chiamato a svolgere³².

Occorre cogliere più chiaramente la portata del nuovo art. 27, comma 15-*bis*, cod. cons.: l'enforcement privatistico del divieto di pratiche scorrette apre problemi non risolti dalla semplice elencazione dei rimedi, perché occorre ricostruirne presupposti, funzione e rapporto con i rimedi generali³³.

Proprio qui la teoria dei rimedi mostra la propria utilità. Essa impedisce di ritenere sufficiente la presenza nominale del rimedio. Dire «risoluzione» non basta: bisogna stabilire quale interesse protegga, quale alterazione giustifichi lo scioglimento, quali effetti produca e quale rapporto mantenga con il risarcimento, con la riduzione del prezzo e con gli altri strumenti di reazione³⁴.

La risoluzione, d'altra parte, non esaurisce il sistema delle conseguenze dell'inadempimento. Accanto allo scioglimento stanno l'adempimento, il risarcimento, la riduzione, la sostituzione, la riparazione, la restituzione, la penale, la caparra, la garanzia, l'eccezione e, in alcuni settori, rimedi speciali costruiti per esigenze determinate. La sua posizione è quindi relazionale: essa assume senso anche in base ai rimedi concorrenti o alternativi.

Questa dimensione relazionale è particolarmente evidente quando il creditore deve scegliere tra adempimento e risoluzione. La scelta non è solo processuale o strategica; è anche sostanziale. Chiedere l'adempimento significa ritenere ancora utile il programma contrattuale; chiedere la risoluzione significa affermare che il rapporto non è più idoneo a realizzare l'interesse protetto, almeno nella forma originaria.

Neppure il risarcimento è un semplice accessorio della risoluzione. Può accompagnarla, sostituirla, completarla o rivelarne l'insufficienza. Gli studi sul *disgorgement*, pur collocati in un diverso orizzonte, ricordano che talora la tutela risarcitoria tradizionale non neutralizza il vantaggio dell'inadempimento opportunistico e costringe a interrogarsi sulla funzione stessa del rimedio contro la violazione del contratto.

La risoluzione, pertanto, non deve essere isolata dal problema della convenienza dell'inadempimento. Se lo scioglimento libera l'inadempiente da un contratto divenuto per lui svantaggioso senza incidere sul profitto tratto dalla

³² Camardi, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi contrattuali*, cit., 146 s.

³³ G. De Cristofaro, "Rimedi" privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette. Il recepimento nel diritto italiano dell'art. 11-*bis* della direttiva 2005/29/CE, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, 441 s.

³⁴ Sul rischio di un rimedialismo nominalistico e sulla necessità di individuare *ratio*, limiti e presupposti del rimedio, cfr. Scalisi, cit., 1051-1057.

violazione, la risposta rimediale può risultare incompleta. Anche qui il discorso sulla misura del rimedio si collega all'effettività della tutela e alla prevenzione di condotte opportunistiche.

6. – La risoluzione non opera più in un sistema chiuso. Il contratto contemporaneo è attraversato da diritto europeo, discipline di settore, regolazione del mercato, norme consumeristiche, diritto della crisi, fonti sovranazionali e clausole generali. La domanda sulla risoluzione diventa allora anche domanda sul rapporto tra diritto comune e diritti settoriali ³⁵.

La prospettiva europea dei rimedi ha inciso profondamente su questo assetto. È stato mostrato come il rimedio sia divenuto, nel diritto privato europeo, una categoria capace di spostare l'attenzione dalla proclamazione del diritto alla concreta protezione dell'interesse. Questo spostamento non elimina il diritto comune, ma lo costringe a misurarsi con criteri di adeguatezza, equivalenza ed effettività ³⁶.

Già prima, invalidità e inefficacia erano state collocate nel quadro delle tecniche di governo degli effetti del contratto. Questa impostazione è utile anche per la risoluzione, perché mostra che il problema non è soltanto classificatorio. Si tratta di capire come l'ordinamento governi gli effetti del contratto quando l'assetto originario è difforme dai valori di sistema o non è più idoneo a realizzare gli interessi tutelati ³⁷.

L'insistenza sul passaggio dall'analisi strutturale all'analisi funzionale del diritto mostra come la crisi dei valori tradizionali, la globalizzazione e la pluralità dei formanti impongano tecniche di regolazione più attente alla qualità delle regole e al nuovo assetto dei valori. La prospettiva rimediale della risoluzione si colloca dentro questa trasformazione ³⁸.

La contaminazione delle fonti, richiamata nella relazione introduttiva palermitana, non è un semplice scenario. Essa modifica il modo stesso di pensare i rimedi. Il rimedio non deriva più soltanto dalla fattispecie codicistica; è esposto a principi europei, regole di settore, valori costituzionali, standard di protezione e criteri di effettività ³⁹.

³⁵ Per la formula «diritto comune e diritti settoriali», cfr. Maggiolo, op. cit., 229.

³⁶ S. Mazzamuto-A. Plaia, *I rimedi nel diritto privato europeo*, Torino, 2012, 1 s.

³⁷ V. Scalisi, *Il diritto europeo dei rimedi: invalidità e inefficacia*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, 843 s.

³⁸ E. La Rosa, *Tecniche di regolazione dei contratti e strumenti rimediali. Qualità delle regole e nuovo assetto dei valori*, Milano, 2012, 1 s.

³⁹ Vettori, op. ult. cit., 137-139.

Questo non significa dissolvere la risoluzione nel diritto regolatorio. Una teoria civilistica dei rimedi deve conservare la forma del rimedio anche quando ne riconosce la mobilità. La risoluzione può assumere funzioni diverse nei diversi settori, ma deve restare riconoscibile come reazione alla crisi dell'interesse contrattuale e non diventare uno strumento indifferenziato di *policy* ⁴⁰.

Il diritto speciale non è soltanto deroga al diritto comune e il diritto comune non riassorbe semplicemente il diritto speciale. I due piani interferiscono. Talora il settore importa categorie codicistiche; talora il codice è reinterpreted alla luce dell'effettività settoriale; talora il legislatore speciale moltiplica i rimedi e costringe l'interprete a selezionarli secondo proporzione ⁴¹.

7. – Una teoria rimediale della risoluzione deve attribuire rilievo al tempo intermedio della crisi. La dogmatica tradizionale guarda spesso al punto di rottura: inadempimento grave, domanda di risoluzione, sentenza, restituzioni. Ma il rapporto contrattuale non vive soltanto nel prima dell'inadempimento e nel dopo dello scioglimento. Tra i due momenti si apre un tempo in cui il rapporto è "ferito" ma non ancora "perduto" ⁴².

La tolleranza del creditore è una delle figure più significative di questo tempo intermedio. Essa non equivale necessariamente a rinuncia e non cancella automaticamente il diritto all'adempimento o alla risoluzione. Tuttavia modifica il contesto dell'esercizio del rimedio: può generare affidamento, incidere sulla valutazione della gravità e rendere contrario a buona fede un mutamento improvviso di atteggiamento ⁴³.

Le clausole di tolleranza nascono proprio dal tentativo di governare anticipatamente questo effetto del tempo. Le parti cercano di stabilire che il mancato esercizio di un diritto non sarà interpretato come rinuncia o acquiescenza. Ma la clausola non elimina il problema; lo sposta sul terreno dell'interpretazione, della concreta condotta delle parti e della compatibilità con la buona fede ⁴⁴.

⁴⁰ Per il controllo degli eccessi del discorso ermeneutico-rimediale, cfr. Scalisi, *Lineamenti*, cit., 1059 s.

⁴¹ Sul rapporto tra rimedi privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette, cfr. De Cristofaro, *"Rimedi" privatistici individuali*, cit., §§ 6-11.

⁴² Per una lettura del rapporto come realtà evolutiva, cfr. Addis, cit., 188-199.

⁴³ Monticelli, *Conservazione del contratto e cooperazione del creditore*, cit., 177-178.

⁴⁴ Sulla valutazione concreta della clausola di tolleranza e sul rischio di qualificarla come clausola di mero stile, cfr. Monticelli, cit., 187.

Le eccezioni dilatorie mostrano un secondo profilo del tempo intermedio. L'eccezione di inadempimento e quella fondata sul mutamento delle condizioni patrimoniali non sciolgono il rapporto. Sospendono l'adempimento e consentono di evitare che una parte sia costretta a eseguire quando la reciprocità è compromessa o il rischio è divenuto ingiustificato ⁴⁵.

L'idea che l'eccezione sia preparatoria alla risoluzione deve quindi essere valutata con cautela. Essa è preparatoria soltanto in senso descrittivo: apre una fase nella quale la crisi è giuridicamente visibile. Ma proprio questa fase può consentire il recupero del rapporto, ad esempio mediante l'offerta di idonea garanzia, l'adempimento anticipato o una diversa conformazione dell'assetto originario ⁴⁶.

L'adempimento parziale introduce un terzo profilo. Se il creditore riceve parte della prestazione e ne trae utilità, la crisi non può essere giudicata come se la prestazione fosse interamente mancata. Occorre misurare l'utilità residua, l'interesse ancora insoddisfatto e la gravità dell'inadempimento rimasto ⁴⁷.

Il diritto della risoluzione non è dunque soltanto diritto del punto finale. È diritto del processo di crisi. Tolleranza, eccezione dilatoria e adempimento parziale mostrano che il baricentro dell'analisi non coincide sempre con l'alternativa tra permanenza e scioglimento del vincolo; consiste piuttosto nel verificare se il rapporto, pur alterato, esprima ancora un interesse meritevole di tutela e quale tecnica sia più idonea a realizzarlo ⁴⁸.

8. – La buona fede è uno dei principali criteri di governo del tempo intermedio della crisi. Essa non serve soltanto a integrare il contenuto del contratto o a sanzionare comportamenti sleali. Nella materia dei rimedi, la buona fede misura il modo di esercizio della reazione e impedisce che la parte si avvalga di una tutela in modo incoerente, sproporzionato o abusivo ⁴⁹.

Nel secondo comma dell'art. 1460 c.c., la buona fede non duplica il giudi-

⁴⁵ Addis, cit., 195, con riferimento all'art. 1461 c.c. e alla fase sospensiva della relazione sinalagmatica.

⁴⁶ Addis, cit., 188, sul carattere preparatorio dell'eccezione rispetto alla risoluzione inteso in senso descrittivo.

⁴⁷ Trimarchi, *Adempimento parziale e mantenimento del contratto*, cit., 200-206.

⁴⁸ Per il coordinamento tra accettazione della prestazione parziale, mantenimento del contratto e risoluzione parziale, cfr. Trimarchi, cit., 204-206.

⁴⁹ Sul collegamento tra cooperazione del creditore, conservazione del contratto e buona fede, cfr. Monticelli, cit., 177 s.

zio di gravità dell'art. 1455 c.c. L'inadempimento altrui può essere effettivo, ma il rifiuto della propria prestazione deve restare proporzionato. Il centro della valutazione non è solo la lesione subita, ma la correttezza della reazione opposta dall'*excipiens* ⁵⁰.

Questa distinzione consente di vedere la conservazione del contratto in modo non ideologico. Conservare non significa sempre mantenere integralmente il vincolo; può significare graduare il rifiuto, limitare la sospensione, accettare una prestazione parziale, pretendere garanzie, ridurre il prezzo o mantenere il contratto solo per la parte ancora utile ⁵¹.

La buona fede può allora assumere una funzione conservativa, ma solo in quanto consente di evitare reazioni eccessive e di salvaguardare gli interessi ancora realizzabili. Non è un principio che imponga la sopravvivenza del contratto; è un criterio che chiede di verificare se la conservazione sia ragionevole e se lo scioglimento sia proporzionato ⁵².

Nocera ha parlato della suggestione della buona fede come rimedio unificante per il contratto ingiusto. La formula è utile se intesa con prudenza: la buona fede non sostituisce tutti i rimedi, ma può orientarne la scelta, limitarne l'esercizio e impedire che la tutela si traduca in un risultato contrario alla giustizia del caso concreto ⁵³.

Anche in questo campo torna il rapporto tra rimedio e interesse. Non è l'interesse a strutturarsi attorno al rimedio; è il rimedio che deve trovare modulazione in funzione dell'interesse. La buona fede diviene allora il criterio mediante il quale la reazione viene riportata alla concreta architettura del rapporto ⁵⁴.

La funzione conservativa della buona fede, tuttavia, non va intesa in senso pacificatorio. La buona fede può anche legittimare una reazione netta, quando la prosecuzione del rapporto imporrebbe alla parte fedele un sacrificio incompatibile con l'assetto di interessi programmato. Essa non è il principio della pa-

⁵⁰ Addis, cit., 197, sulla buona fede come misura di proporzionalità e correttezza del rifiuto opposto dall'*excipiens*.

⁵¹ Sul rifiuto della coincidenza tra conservazione e permanenza integrale del rapporto, cfr. Astone, *Inadempimento, conservazione del contratto e ruolo della buona fede*, cit., 217 s.

⁵² Per il tema del rapporto tra buona fede e rimedi conservativi F. Bottoni, *Buona fede e rimedi conservativi del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, 566 s.

⁵³ I.L. Nocera, *Prospettive sulla buona fede: la suggestione di un rimedio unificante per il contratto ingiusto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014, 1449 s.

⁵⁴ Sulla modulazione del rimedio in funzione degli interessi considerati nella fattispecie concreta cfr. Perlingieri, cit., 4.

zienza illimitata, ma il criterio della coerenza relazionale.

Da questo punto di vista, tolleranza e buona fede devono essere tenute distinte. La tolleranza è un fatto del rapporto; la buona fede è il criterio che consente di valutarne gli effetti. Non ogni tolleranza genera affidamento; non ogni affidamento impedisce la risoluzione; ma ogni esercizio improvviso del rimedio, dopo un comportamento protratto, deve essere misurato alla luce della storia concreta del rapporto.

La conservazione, dunque, è seria solo se è selettiva. Non conserva tutto, né sempre. Conserva quando la crisi può essere ricondotta a un equilibrio ancora giustificabile. Il suo opposto non è la risoluzione, ma la conservazione cieca: quella che mantiene in vita un rapporto privo di utilità o ingiustamente gravoso per una parte.

9. – Il tema della conservazione non riguarda soltanto l'inadempimento. Le sopravvenienze mostrano che il rapporto può entrare in crisi anche quando nessuna delle parti abbia violato il programma originario. In questi casi, la risoluzione per eccessiva onerosità, la rinegoziazione, l'adattamento e le clausole di *hardship* pongono un problema diverso: non la reazione alla colpa o all'inadempimento, ma la gestione del rischio sopravvenuto ⁵⁵.

La sopravvenienza mette alla prova la distinzione tra rischio assunto e sacrificio eccedente. Se il mutamento rientra nell'alea normale del contratto, la conservazione del vincolo è coerente con l'assetto originario. Se invece il mutamento altera radicalmente l'equilibrio, la conservazione pura può diventare irragionevole e il sistema deve scegliere tra scioglimento e adattamento ⁵⁶.

Il tema dei rimedi correttivi può essere ricondotto alla relazione tra rischio e parità di posizioni negli scambi di mercato. La rinegoziazione e l'adeguamento non possono essere pensati come strumenti neutri: essi distribuiscono rischi, incidono sull'equilibrio dello scambio e presuppongono una valutazione della posizione delle parti nel mercato ⁵⁷.

La raccolta palermitana richiama la prudenza del sistema italiano rispetto a

⁵⁵ A. De Domenico, *I rimedi alle sopravvenienze: tra clausole di hardship e forza maggiore*, in *Contratti*, 2025, 554 s.

⁵⁶ Sul rapporto tra sopravvenienze, stabilità e flessibilità del vincolo, cfr. A. De Domenico, *I rimedi alle sopravvenienze*, cit.

⁵⁷ F. Gambino, *Rischio e parità di posizioni nei rimedi correttivi degli scambi di mercato*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, 1 s. dell'estratto.

un obbligo generale di rinegoziazione fondato direttamente sulla buona fede. L'ordinamento conosce aperture settoriali, ma non sembra trasformare ogni squilibrio sopravvenuto in un dovere generalizzato di adattamento ⁵⁸.

La rinegoziazione può essere considerata una tecnica conservativa solo se non cancella la distribuzione del rischio originariamente assunta. Essa è ragionevole quando evita una caducazione prematura del vincolo senza imporre a una parte un sacrificio eccedente; è impropria quando diventa un modo per riscrivere unilateralmente il contratto ⁵⁹.

Le clausole di *hardship* e di forza maggiore confermano che la moderna contrattazione tende a programmare la crisi prima che essa si verifichi. Il contratto non disciplina soltanto la fisiologia dello scambio, ma anche le condizioni della sua revisione, sospensione o estinzione. La crisi diviene oggetto del regolamento ⁶⁰.

Le tecniche di conservazione del contratto non sono soltanto reazioni giudiziali successive; possono essere anche dispositivi convenzionali, clausole di adattamento e poteri di gestione del rischio che impediscono alla sopravvenienza di tradursi immediatamente in scioglimento ⁶¹.

10. – Una delle trasformazioni più evidenti del diritto dei rimedi contrattuali riguarda il ruolo dell'autonomia privata. Le parti non si limitano a determinare le prestazioni; sempre più spesso disciplinano anche le conseguenze dell'inadempimento, selezionano rimedi, ne modificano presupposti, ne limitano l'esercizio o ne regolano gli effetti ⁶².

La raccolta palermitana mostra che l'autonomia privata può incidere sulla risoluzione attraverso clausole di rinuncia preventiva, clausole che modificano i presupposti risolutivi e patti che regolano gli effetti della risoluzione nei confronti dei terzi. Il rimedio entra così nel programma negoziale fin dall'origine.

⁵⁸ Sull'art. 9 del codice dei contratti pubblici, intitolato «Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale», cfr. Astone, cit., 217 s., spec. 222.

⁵⁹ Astone, cit., 223, sulla giustificazione della revisione, dell'adattamento o della rinegoziazione in funzione degli interessi e della loro tutela.

⁶⁰ Sulle clausole di *hardship* e di forza maggiore nei rapporti commerciali transnazionali, cfr. De Domenico, cit., 554 s.

⁶¹ Per il collegamento tra autonomia privata e forme convenzionali di disciplina della risoluzione, cfr. Di Rosa, *Autonomia privata e rimedio risolutivo*, cit., 207 s.

⁶² Ibidem.

Le clausole di rimedio esclusivo e le limitazioni convenzionali delle tutele contro l'inadempimento mostrano che la disponibilità del rimedio non è un fenomeno marginale ma una componente ordinaria della contrattazione tra parti non protette da discipline consumeristiche ⁶³.

La disponibilità del rimedio non deve essere confusa con un potere illimitato di sottrarre il rapporto a ogni controllo. Le clausole che limitano la risoluzione, predeterminano l'indennizzo o rendono esclusivo un rimedio devono essere valutate alla luce della causa concreta, della buona fede, della meritevolezza e dei limiti posti dalle norme inderogabili ⁶⁴.

Il patto di irrisolvibilità è, da questo punto di vista, il banco di prova più significativo. Esso non può essere liquidato come sempre inammissibile, né accolto come sempre valido. Occorre chiedersi quale interesse protegga, quale sacrificio imponga, se lasci sopravvivere rimedi alternativi e se, nel caso concreto, non svuoti il vincolo della sua serietà obbligatoria ⁶⁵.

La riflessione più recente si spinge oltre, parlando del passaggio dai rimedi contrattuali al contratto/rimedio. La formula indica una trasformazione profonda: il contratto non è più soltanto la fonte degli effetti primari rispetto ai quali i rimedi intervengono dall'esterno; può esso stesso incorporare tecniche di riequilibrio, adeguamento e protezione ⁶⁶.

Questo passaggio non elimina la distinzione tra contratto e rimedio, ma la rende più sottile. La disciplina della crisi entra nella struttura negoziale; il rimedio diventa parte della razionalità del contratto; l'autonomia privata si misura non soltanto nella libertà di vincolarsi, ma nella capacità di predisporre modalità ragionevoli di reazione alla crisi ⁶⁷.

Naturalmente, la disponibilità dei rimedi assume significati diversi nei contratti tra pari e nei contratti asimmetrici. Nei primi, la selezione convenzionale dei rimedi può esprimere razionalità economica e allocazione consapevole del

⁶³ E. Cicconi, *Disponibilità ed esclusività dei rimedi contro l'inadempimento contrattuale*, Milano, 2020, 1 s.

⁶⁴ Cicconi, *Disponibilità ed esclusività dei rimedi*, cit., 157 s., sulla necessità di una valutazione complessiva degli effetti degli atti di disposizione di uno o più rimedi contro l'inadempimento.

⁶⁵ Sulla rinuncia al rimedio risolutorio e sul patto di irrisolvibilità v. Cicconi, cit., 243 s.

⁶⁶ L. Nivarra, *Il diritto privato e il passaggio dai rimedi contrattuali al contratto/rimedio: primi spunti di riflessione*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2023, 61 s.

⁶⁷ Per un confronto con la prospettiva del contratto/rimedio, v. Nivarra, *Il diritto privato e il passaggio dai rimedi contrattuali al contratto/rimedio*, cit., §§ 2-4.

rischio. Nei secondi, la medesima clausola può trasformarsi in strumento di compressione della tutela, e richiede quindi controlli più intensi.

La clausola di rimedio esclusivo non è, di per sé, incompatibile con il sistema. Può rendere prevedibili le conseguenze dell'inadempimento, ridurre incertezza, evitare liti e adeguare la tutela al tipo di operazione. Ma la sua validità sostanziale dipende dal fatto che il rimedio esclusivo non lasci senza protezione l'interesse essenziale della parte e non trasformi l'inadempimento in una scelta priva di conseguenze apprezzabili.

La rinuncia alla risoluzione deve essere letta in questa chiave. Essa non può essere valutata soltanto come rinuncia a un'azione, ma come modifica dell'equilibrio rimediale complessivo. Conta ciò che resta: adempimento, risarcimento, penale, indennizzo, garanzia, recesso, riduzione. Solo la valutazione dell'assetto complessivo consente di stabilire se la clausola sia meritevole.

11. – La prospettiva rimediale impone anche di ripensare il rapporto tra processo e attuazione del diritto. La risoluzione giudiziale resta una figura centrale, ma il sistema conosce una pluralità di tecniche stragiudiziali: diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa, termine essenziale, recesso nel diritto speciale, eccezioni dilatorie, poteri di autotutela e rimedi unilaterali⁶⁸.

La riflessione sui rimedi unilaterali colloca il problema nell'attuazione dei diritti fuori dal processo, legando effettività ed efficienza degli strumenti di realizzazione degli interessi. Il tempo del processo può incidere sulla concreta soddisfazione dell'interesse tutelato; da qui l'emersione di strumenti che consentono alla parte di reagire senza attendere necessariamente l'intervento giudiziale⁶⁹.

Questa stragiudizialità non coincide con arbitrio. Il rimedio unilaterale è tanto più delicato quanto più immediata è la sua incidenza sul rapporto. Proprio perché una parte può reagire senza previa mediazione del giudice, diventa essenziale il controllo successivo della buona fede, della proporzionalità, dei presupposti del rimedio e dell'interesse effettivamente leso⁷⁰.

La vendita di consumo dopo la direttiva 2019/771/UE offre un esempio interessante. Il rimedio risolutorio, o recesso, è esercitato mediante dichiarazio-

⁶⁸ A. Criscuolo, *Rimedi unilaterali e poteri negoziali*, Napoli, 2023, 7 s.

⁶⁹ Criscuolo, *Rimedi unilaterali e poteri negoziali*, cit., 8 s., sull'attuazione dei diritti fuori dal processo e sull'incidenza del fattore tempo.

⁷⁰ Sulla riconduzione dei poteri unilaterali al problema dell'autotutela e dell'effettività, cfr. Criscuolo, cit., 7 s.

ne stragiudiziale, ma il suo significato non è solo tecnico. Esso mostra come il diritto europeo tenda a privilegiare rimedi accessibili, rapidi ed effettivi, senza per questo rendere irrilevanti i presupposti sostanziali ⁷¹.

La riflessione sulla tutela in natura del credito e sull'azione di adempimento mostra che la prospettiva rimediale impone di superare una separazione troppo rigida tra piano sostanziale e piano processuale. L'adempimento in natura può essere osservato come rimedio, ma proprio questa qualificazione richiede di distinguere tra pretesa sostanziale, azione e mezzo di attuazione ⁷².

La risoluzione, allora, si colloca in una zona di confine: è rimedio sostanziale, potere talora unilaterale, azione giudiziale, effetto caducatorio e tecnica di liberazione. La sua figura non si comprende se si assume come unico modello la sentenza costitutiva; ma non si comprende neppure se si dissolve ogni controllo nella pura reazione privata ⁷³.

12. – Nel diritto della crisi d'impresa la risoluzione incontra un limite ulteriore. Il rapporto contrattuale non è più soltanto il luogo di un conflitto tra due parti, ma diventa parte di un assetto procedurale e collettivo che coinvolge creditori, impresa, continuità aziendale, autorità giudiziaria e interesse alla gestione ordinata della crisi ⁷⁴.

La conseguenza è che il rimedio individuale può essere limitato, sospeso o riplasmato. Se ogni contraente potesse sciogliere liberamente il rapporto in ragione dell'inadempimento dell'imprenditore in crisi, la procedura rischierebbe di essere travolta dalla somma delle reazioni individuali. La logica settoriale contiene dunque la logica del diritto comune ⁷⁵.

Questo adattamento è necessario, ma non illimitato. È stato segnalato il rischio di confondere gli obblighi negoziali nascenti dal concordato con obblighi eteronomi imposti dal giudice. Se la risoluzione viene usata per sanzionare l'inosservanza di un ordine giudiziale che non appartiene al contenuto negoziale del rapporto, il rimedio rischia di perdere la propria identità ⁷⁶.

⁷¹ De Cristofaro, *La risoluzione della (rectius: il recesso dalla) vendita mobiliare b-to-c*, cit., 166 s.

⁷² F. Piraino, *Alcune osservazioni in tema di rimedi*, in questa *Rivista*, 2010, 35 s.

⁷³ Per i problemi della risoluzione stragiudiziale, cfr. Criscuolo, cit., 9, nota 1, con i riferimenti dottrinali ivi richiamati.

⁷⁴ Maggiolo, cit., 227 s.

⁷⁵ Maggiolo, cit., 228-229, sul rapporto tra diritto comune e diritti settoriali.

⁷⁶ Maggiolo, cit., 227, sul rischio di sovrapposizione tra obblighi negoziali nascenti dal concor-

La distinzione è essenziale per una teoria civilistica dei rimedi. L'effettività non autorizza a utilizzare qualsiasi tecnica per qualsiasi scopo. Un rimedio può mutare funzione, ma non può diventare sanzione indifferenziata dell'inosservanza; può adattarsi al settore, ma deve restare collegato all'interesse che giustifica il suo esercizio ⁷⁷.

Qui si vede il limite del funzionalismo rimediale. Dire che il rimedio deve essere effettivo non significa sciogliere ogni vincolo strutturale. La funzione non cancella la forma; la tutela dell'interesse non cancella la necessità di individuare il fatto che legittima la reazione. La risoluzione resta rimedio contro l'inadempimento del rapporto, non risposta generale a ogni anomalia procedurale ⁷⁸.

La crisi d'impresa conferma, dunque, la tesi generale. La risoluzione deve essere misurata non solo rispetto all'inadempimento, ma anche rispetto al contesto nel quale opera. Il diritto comune può essere piegato da esigenze settoriali; tuttavia, se la torsione cancella il nesso tra rimedio e interesse protetto, il rimedio perde riconoscibilità ⁷⁹.

13. – Riletti alla luce della teoria dei rimedi, gli scritti palermitani non compongono soltanto un quadro della risoluzione per inadempimento. Essi mostrano che la crisi del rapporto contrattuale è oggi governata da una pluralità di tecniche, nessuna delle quali può essere assunta come valore assoluto. Conservazione e scioglimento sono esiti possibili, non dogmi.

La risoluzione non è il fallimento della conservazione, così come la conservazione non è sempre il successo del diritto civile. Sciogliere può essere necessario quando il rapporto non realizza più l'interesse che lo giustificava; conservare può essere doveroso quando la crisi è ancora governabile mediante sospensione, correzione, riduzione, garanzia, adattamento o rinegoziazione ⁸⁰.

Il filo comune non è dunque il *favor* per la permanenza del vincolo. È il

dato e obblighi eteronomi imposti dal giudice.

⁷⁷ Maggiolo, cit., 232-233, sulla critica all'assimilazione tra ordine del giudice, inottemperanza all'ordine e inadempimento dell'obbligazione contrattuale.

⁷⁸ Sul pericolo degli eccessi del discorso ermeneutico e sulla necessità di controllo, cfr. Scalisi, *Lineamenti*, cit., 1059 s.

⁷⁹ Per il nesso tra rimedio, interesse protetto e riconoscibilità della categoria, cfr. Scalisi, cit., 1055-1057.

⁸⁰ Sul nesso tra revisione, adattamento, rinegoziazione e tutela degli interessi, cfr. Astone, cit., 223.

governo della crisi. La conservazione è una delle sue tecniche; la risoluzione è uno dei suoi esiti; la buona fede, la proporzionalità e l'effettività sono criteri di selezione; l'autonomia privata è il luogo nel quale la crisi può essere anticipatamente programmata; il diritto speciale è il laboratorio nel quale il rimedio viene riplasmato ⁸¹.

Gli studi di Rosalba Alessi conservano, in questa prospettiva, una forza metodologica particolare. Essi inducono a non isolare la risoluzione dal rapporto che la genera e dalle tecniche che possono evitarla, differirla o sostituirla. La risoluzione è comprensibile solo se collocata dentro la vita del rapporto: nella sua fisiologia, nella sua crisi, nei tentativi di recupero e nella decisione finale sul destino del vincolo ⁸².

La teoria dei rimedi consente di dare a questa intuizione un respiro più ampio. Essa chiede di non fermarsi alla forma dell'effetto, ma di risalire all'interesse protetto, alla funzione della tutela e alla misura della reazione. La risoluzione, allora, non è soltanto un istituto della parte generale del contratto; è un osservatorio privilegiato sul modo in cui il diritto civile contemporaneo seleziona, adatta e controlla le proprie risposte alla crisi ⁸³.

Resta, infine, una cautela. Proprio perché il rimedio è mobile, flessibile e orientato all'interesse, esso ha bisogno di un controllo metodologico rigoroso. L'effettività non deve trasformarsi in arbitrio; la buona fede non deve diventare una clausola onnivora; la proporzionalità non deve dissolvere i presupposti del rimedio; la conservazione non deve imporre un vincolo irragionevole; la risoluzione non deve diventare una sanzione senza rapporto con l'inadempimento ⁸⁴.

In questo equilibrio sta forse l'attualità più profonda dello scritto di Rosalba Alessi. La risoluzione per inadempimento e le tecniche di conservazione del contratto non designano due poli contrapposti, ma il campo nel quale il diritto civile misura la crisi del rapporto. Non si tratta di decidere astrattamente se il contratto debba vivere o morire. Si tratta di comprendere, nel caso concreto,

⁸¹ Per una ricostruzione della prospettiva rimediale come tecnica flessibile e duttile, cfr. Scalisi, cit., 1057 s.

⁸² Alessi, op. cit., 64 s.

⁸³ Per la centralità della prospettiva rimediale nel processo di realizzazione degli interessi giuridici, cfr. Scalisi, cit., 1049 s.

⁸⁴ Sui limiti dell'ermeneutica rimediale e sull'esigenza che l'interprete non trasbordi oltre misura, cfr. Scalisi, cit., 1060.

quale rimedio renda giustizia all'interesse ancora tutelabile ⁸⁵.

La nuova struttura del discorso consente così di restituire alla raccolta palermitana un respiro più ampio. Essa non è soltanto una serie di applicazioni della risoluzione; è un laboratorio nel quale si vede all'opera la trasformazione del diritto dei rimedi. Il contratto non è più pensato come blocco statico, ma come rapporto esposto al tempo, al rischio, alle fonti plurali e alla necessità di risposte graduate.

Il merito principale dello scritto di Rosalba Alessi è di avere collocato la risoluzione accanto alle tecniche di conservazione senza subordinare l'una alle altre. Questa vicinanza obbliga a pensare la patologia del contratto come spazio di decisione. Il rimedio non arriva semplicemente dopo la crisi; entra nella sua comprensione, perché stabilisce che cosa della relazione meriti ancora protezione.

Da qui deriva anche il possibile titolo sistematico dell'intero percorso: non semplicemente risoluzione e conservazione, ma misura rimediale della crisi del rapporto. In questa formula stanno insieme l'interesse, il tempo, la proporzione, l'effettività, la buona fede, l'autonomia e il limite strutturale del rimedio. Proprio qui lo scritto di Rosalba Alessi, riletto alla luce dell'attuale prospettiva rimediale, conserva la sua forza metodologica.

⁸⁵ Per la prospettiva del «giusto rimedio» come scelta adeguata alla fattispecie concreta, cfr. Perlingieri, cit., 4-8.

Abstract

Il contributo propone una rilettura della risoluzione per inadempimento alla luce della teoria dei rimedi, assumendo come punto di riferimento lo studio di Rosalba Alessi su risoluzione e tecniche di conservazione del contratto. La risoluzione non è considerata soltanto quale effetto caducatorio, ma come soglia conclusiva di un processo di crisi nel quale occorre individuare la risposta più adeguata all'interesse concretamente tutelabile. Effettività, proporzionalità e buona fede concorrono così a definire la misura del rimedio, escludendo tanto un favore incondizionato per la conservazione quanto il ricorso automatico allo scioglimento. In questa prospettiva vengono esaminati il tempo intermedio della crisi, la tolleranza, le eccezioni dilatorie, l'adempimento parziale, le sopravvenienze, la rinegoziazione e l'autonomia privata nella predisposizione delle tutele. Il confronto con il diritto europeo, le discipline settoriali, i rimedi stragiudiziali e la crisi d'impresa mostra inoltre la crescente mobilità funzionale della risoluzione, senza che possa smarrirsi il nesso tra rimedio, interesse protetto e fatto che ne giustifica l'esercizio. Conservazione e scioglimento emergono, pertanto, non come valori contrapposti, ma come possibili esiti di una valutazione rimediale della crisi del rapporto.

This article reconsiders termination for breach of contract from the perspective of remedial theory, taking Rosalba Alessi's study on termination and techniques for preserving the contract as its methodological point of reference. Termination is viewed not merely as an extinguishing effect, but as the final threshold of a process of contractual crisis in which the most appropriate response to the interest still deserving protection must be identified. Effectiveness, proportionality and good faith thus contribute to determining the proper measure of the remedy, ruling out both an unconditional preference for preserving the contract and the automatic dissolution of the contractual relationship. From this perspective, the article examines the intermediate stage of the crisis, tolerance of non-performance, dilatory defences, partial performance, supervening events, renegotiation, and the role of party autonomy in shaping contractual remedies. Consideration of European law, sector-specific regimes, out-of-court remedies and insolvency law further reveals the increasing functional flexibility of termination, while emphasising that the connection between the remedy, the protected interest and the event justifying its exercise must be preserved. Preservation and termination therefore emerge not as opposing values, but as possible outcomes of a remedial assessment of the crisis affecting the contractual relationship.